

N. 45254 di repertorio	N. 13476 di raccolta	Registrato a Parma
.....ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE		Il 24/10/2025
.....“NUOTO CLUB '91 PARMA A.S.D.”		Al n° 19238 Serie 1T
..... REPUBBLICA ITALIANA		Euro € 245,00
Oggi, venti ottobre duemilaventicinque.		
In Parma, nel mio studio sito in strada Repubblica n. 57, alle ore		
quindici e dieci.		
Innanzi a me, dottor Vincenzo Spadola, notaio in Parma , iscritto		
presso il Collegio Notarile del Distretto di Parma,		
..... è presente il signor		
Andrea AVANZINI , nato a Parma (PR) l'8 dicembre 1965, residente a		
Parma (PR), stradello Stelle dello Sport n. 29, codice fiscale VNZ NDR		
65T08 G337N, domiciliato per la carica presso l'associazione, che		
interviene al presente atto quale presidente del consiglio direttivo		
dell'associazione sportiva dilettantistica		
"NUOTO CLUB '91 PARMA A.S.D." , con sede in Parma (PR),		
stradello Luigi Tessonni n. 1 scala F, codice fiscale 92008170349, partita		
I.V.A. 00888830346, iscritta al Registro Nazionale delle Attività		
Sportive Dilettantistiche (RASD), a seguito di accoglimento della		
domanda n. 00275066, con i poteri conferitigli dallo statuto e in forza di		
delibera del consiglio direttivo del 12 dicembre 2024, verbalizzata con		
mio atto n. 44561/12932 di repertorio, registrato a Parma il 18 dicembre		
2024 al n. 22541 serie 1T.		
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono		
certo, espone quanto segue:		

	* l'associazione " <i>NUOTO CLUB '91 PARMA ASD</i> " è un'associazione sportiva dilettantistica, nata il 19 ottobre 1991;	
	* l'assemblea degli associati del 26 marzo 2024, in vista dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RASD, ha adottato un nuovo statuto al fine dell'adeguamento dell'allora esistente statuto alle prescrizioni del D. Lgs. 36/2021;	
	* l'associazione ha ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD, in accoglimento della domanda di iscrizione n. 00275066;	
	* l'associazione è affiliata a:	
	- Attività Sportive Confederale al n. 20272;	
	- Federazione Italiana Nuoto al n. 46139;	
	- Unione Italiana Sport per Tutti al n. H050205;	
	- Centro Sportivo Italiano al n. 04300354;	
	* il consiglio direttivo del 23 settembre 2024 (verbale stessa data n. 5) ha deliberato il trasferimento della sede in Parma, Stradello Luigi Tessori n. 1 (scala F);	
	* il consiglio direttivo con delibera del 12 dicembre 2024, verbalizzata con il mio già citato atto dello stesso giorno, ha richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ottenuta con l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD, in accoglimento della domanda di iscrizione n. 00275066;	
	* l'Associazione "Nuoto club '91 Parma a.s.d." in sede di verifica per ottenimento della affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto ha ricevuto dal competente ufficio della Federazione Italiana Nuoto a	

	mezzo posta elettronica due comunicazioni rispettivamente in data 18	
	e 19 settembre 2025, contenenti la richiesta di modificare l'oggetto	
	sociale dell'associazione, in particolare di precisare che le attività	
	previste nella lettera e) dell'articolo 3 sono da intendersi quali attività	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività principali	
	dell'associazione e, pertanto, di inserire dette attività nella parte	
	dell'articolo sull'oggetto sociale dedicata alle attività, per l'appunto,	
	secondarie e strumentali.	
	Le attività indicate nell'art. 3 lettera e) sono le seguenti:	
	“e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici,	
	istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo	
	svolgimento di corsi didattici, stages di formazione, manifestazioni e	
	iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi e annesse	
	aree di verde pubblico o attrezzato;”.	
	Il presidente, pertanto, nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti – tra	
	i quali rientra anche quello di apportare modifiche alla delibera adottata	
	dal consiglio direttivo nella seduta in cui è stata richiesta la personalità	
	giuridica (verbale da me redatto in data 12 dicembre 2024, già sopra	
	richiamato) e al relativo statuto allegato al citato verbale – considerato	
	che la modifica da apportare ha natura meramente formale,	
	consistendo nello spostamento di una previsione di attività da una parte	
	all'altra dell'articolo relativo all'oggetto sociale, determina e dà atto di	
	modificare l'articolo 3 dello statuto dell'associazione, che è pertanto	
	sostituito dal seguente:	
	“ARTICOLO 3 Scopo	

		L' Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
		L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10,
		D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la
		gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1,
		lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la
		preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in
		particolare delle seguenti attività sportive:
		- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto,
		nuoto sincronizzato ed artistico, nuoto di fondo, nuoto per salvamento
		e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può
		svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
		- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli
		Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
		e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.
		Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà,
		tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati
		dell'organizzazione sportiva di riferimento, le seguenti attività:
		a) didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello
		svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;
		b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche
		attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi,
		stages, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, campi scuola e
		campi sportivi attraverso soggiorni estivi e invernali, attività didattiche
		per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
		c) promuovere e organizzare la formazione e la preparazione di

squadre e atleti per la partecipazione a gare e attuare ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva in genere, tra gli associati, i tesserati e la popolazione del territorio;

d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia e all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà infatti:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;

- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili

	collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni	
	sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in	
	genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi	
	affini;.....	
	- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti	
	pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società	
	sportive per lo svolgimento di corsi didattici, stages di formazione,	
	manifestazioni e iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti	
	sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato;.....	
	- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;.....	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine	
	utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;.....	
	- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre	
	Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività	
	sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni	
	sportive;.....	
	- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle	
	attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove	
	concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.	
	L'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e	
	accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive	
	del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo	
	statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi	
	sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad	
	accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti	

degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.".

Lo statuto, nella versione appena modificata, si allega al presente atto con la lettera "A".

Le **spese** del presente atto e dei conseguenti adempimenti sono a carico dell'associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio **ho ricevuto il presente atto** che ho letto al comparente il quale dichiara di approvarlo.

Scritto in parte al computer da persona di mia fiducia e da me, in parte a mano da me, su due fogli per sei pagine intere e parte della settima, viene sottoscritto, e firmato a margine del foglio intermedio, dal comparente e da me alle ore quindici e venti.

Firmato:

Avanzini Andrea

Vincenzo Spadola

	----- Allegato “A” al n. 45254/13476 di repertorio -----	
	----- Statuto -----	
	----- TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA -----	
	Premessa -----	
	Dalla fusione delle preesistenti Società “PARMANUOTO” e “CAYMAN CLUB PARMA” ed in seguito all’Assemblea Ordinaria, tenutasi il 19 ottobre 1991 in Parma, si è costituita un’Associazione Sportiva denominata “NUOTO CLUB 91 PARMA”. -----	
	ARTICOLO 1 Denominazione -----	
	Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata “NUOTO CLUB 91 PARMA Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve “NUOTO CLUB 91 PARMA ASD”, d’ora in poi “Associazione”. -----	
	ARTICOLO 2 Sede e durata -----	
	La sede dell’Associazione è nel Comune di Parma, Stradello Luigi Tessonni n. 1. -----	
	L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. -----	
	Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo. -----	
	L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all’art. 9. -----	

ARTICOLO 3 Scopo.....

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:

- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato ed artistico, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;

- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, le seguenti attività:

a) didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;

b) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, stages, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, campi scuola e campi sportivi attraverso soggiorni estivi e invernali, attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

c) promuovere e organizzare la formazione e la preparazione di squadre e atleti per la partecipazione a gare e attuare ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva in genere, tra gli associati, i tesserati e la popolazione del territorio;

d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia e all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà infatti:

- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;

- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili

	collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni	
	sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in	
	genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi	
	affini;.....	
	- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici,	
	istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo	
	svolgimento di corsi didattici, stages di formazione, manifestazioni e	
	iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi e annesse	
	aree di verde pubblico o attrezzato;.....	
	- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;.....	
	- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine	
	utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;.....	
	- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre	
	Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività	
	sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni	
	sportive;.....	
	- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle	
	attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove	
	concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.	
	L'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e	
	accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive	
	del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo	
	statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi	
	sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad	
	accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti	

degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

TITOLO II - DELLA VITA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 4 Soci

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

A) ORDINARI

B) SOSTENITORI

C) ONORARI

I Soci ordinari sono:

a) Atleti od ex Atleti tesserati alla Federazione Italiana Nuoto o ad altri Enti e F.S.N. nonché Tecnici e Dirigenti volontari, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che svolgano od abbiano svolto attività per i colori dell'Associazione attuale o delle Società preesistenti.

b) Genitori (o chi ne fa le veci) di Atleti o ex Atleti tesserati per l'Associazione.

Al di fuori di queste previsioni, possono essere accettati, quali Soci ordinari, persone che, a giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti, vengano ritenute effettivamente interessate e con caratteristiche utili a contribuire al

	conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.	
	I Soci sostenitori sono:	
	a) i Soci ordinari che versano, oltre all'importo della tessera sociale, una quota pari o superiore di almeno 5 volte l'importo della tessera stessa;	
	b) tutti coloro che, amanti del nuoto e dello sport in genere, versano, oltre all'importo della tessera sociale, un contributo almeno pari o superiore a dieci volte l'importo della tessera sociale.	
	I Soci onorari sono:	
	- tutti coloro che, ammessi a giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti, abbiano particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, dello Sport, della Cittadinanza e della Nazione.	
	I Soci delle due Società originarie, risultanti tali all'atto dell'Assemblea Ordinaria Costituente, sono considerati moralmente Soci fondatori.	
	Il numero dei Soci è illimitato.	
	Possono essere Soci della Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di enti, quest'ultimi non possono essere riconosciuti come soci se trattasi di Enti già iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.	
	Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno	

	redigere una domanda su apposito modulo.	
	In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, le	
	stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà	
	parentale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il	
	minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso	
	la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	
	La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di	
	presentazione della domanda di ammissione è subordinata	
	all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo	
	ed al pagamento della quota associativa.	
	Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a	
	tutti gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere	
	del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.	
	Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione	
	né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del	
	rapporto associativo.	
	ARTICOLO 5 Diritti e doveri dei Soci	
	Tutti i Soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che	
	esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.	
	Dal momento dell'ammissione, i Soci hanno:	
	a) il diritto a partecipare alle attività associative;	
	b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto	
	e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali	
	dell'Associazione;	
	c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di	

		esercizio annuale;.....	
	d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;.....		
	e) il dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;.....		
	f) il dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte;.....		
	g) il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.		
	h) il dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l'Associazione è stata riconosciuta.		
	La quota sociale è periodicamente versata dal Socio a sostegno economico dell'Associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile.		
	Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la potestà parentale.		

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 6 Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a) per decesso

b) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;

c) per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;

d) per radiazione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.

Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali

all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

TITOLO III - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 7 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:_____

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso
dall'assemblea in sede di rinnovo cariche.

ARTICOLO 8 **Assemblea generale dei Soci**.....

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta: _____

- a) dal Consiglio Direttivo ogni volta che la maggioranza dei membri lo ritenga necessario;.....
- b) da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che all'atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e con ogni altro mezzo che ne consenta un'idonea pubblicità quale per esempio: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, raccomandata (anche a mano).

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché prevedere luogo, data ed ora dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta,	
	dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione	
	assembleare.	
	Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie	
	dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento delle	
	quote associative annuali e che non siano soggetti a provvedimenti	
	disciplinari in corso di esecuzione.	
	Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per	
	mezzo di delega scritta, non più di un associato.	
	Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure,	
	in subordine, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto	
	all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.	
	Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle	
	cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di	
	scrutatori, i candidati alle medesime cariche.	
	L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.	
	Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le	
	modalità e l'ordine delle votazioni.	

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata.....

dal Presidente del Tribunale competente.

ARTICOLO 9 Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei

		presenti.	
	L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria saranno		
	validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il		
	numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole		
	della maggioranza dei presenti.		
	ARTICOLO 10 Assemblea ordinaria		
	L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio		
	Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro		
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione		
	del bilancio consuntivo.		
	L'Assemblea ordinaria delibera:		
	a) la nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo		
	previa definizione del loro numero;		
	b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;		
	c) sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività		
	dell'Associazione e sulle proposte di adozione e modifica di		
	eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi;		
	d) sulla nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti		
	dell'organo di controllo;		
	e) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e		
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;		
	f) sul diniego di ammissione del Socio o sulle determinate di		
	esclusione eventualmente impugnate;		
	g) in merito all'individuazione delle attività diverse che possono		
	essere svolte dall'Associazione nei limiti consentiti dalla legge;		

	h) sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata	
	dalla legge o dal presente statuto;	
	i) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti	
	dell'Associazione che non rientrino nella competenza	
	dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente	
	sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.	
	j) sulle eventuali impugnazioni delle delibere di radiazione o	
	espulsione comminate ai soci dal Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta al	
	Consiglio Direttivo di almeno la metà più uno degli associati aventi	
	diritto di voto; qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere	
	alla convocazione, questa può essere ordinata dal Presidente del	
	Tribunale competente.	
	ARTICOLO 11 Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:	
	a) approvazione e adeguamento dello statuto sociale;	
	b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;	
	c) modifica della veste giuridica in società sportiva nonché	
	operazioni di fusioni e incorporazioni societarie qualora	
	necessarie per l'ampliamento delle attività statutarie;	
	L'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno la	
	metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il	
	pagamento delle quote associative, i quali dovranno avanzare	
	domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del	
	giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla	

	richiesta e, laddove gli amministratori non vi provvedano, la	
	convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale	
	competente.	
	ARTICOLO 12 Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un	
	massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente.	
	Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un	
	Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due	
	cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.	
	Potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a	
	coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o	
	amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti	
	delle normative vigenti.	
	Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti	
	sono rieleggibili.	
	Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento	
	delle quote associative che siano maggiorenni.	
	Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi	
	carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche	
	nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina	
	sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI	
	e, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP.	
	Costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio	
	Direttivo:	
	a) aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;	

	b) siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di un	
	qualsiasi altro Organismo sportivo da questi ultimi riconosciuto, a	
	squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi	
	superiori ad un anno;	
	c) essere in condizioni di incompatibilità previste dalla legge per il	
	settore sportivo dilettantistico.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga	
	necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà	
	dei consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. In caso, di parità prevarrà	
	il voto del Presidente.	
	Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì in videoconferenza con	
	le medesime modalità previste per l'Assemblea dei Soci.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono	
	risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e	
	dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli	
	associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a	
	garantirne la massima diffusione.	
	ARTICOLO 13 Compiti del Consiglio Direttivo	
	Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria dell'Associazione, compiendo tutti gli atti previsti dalla legge	
	e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle	
	finalità associative.	

	Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:.....	
	a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;.....	
	b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;.....	
	c) convocare le assemblee dei soci;.....	
	d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;---	
	e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;.....	
	f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;.....	
	g) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 6 dello Statuto. -	
	ARTICOLO 14 Presidente	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.	
	In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.	
	In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal	

Vicepresidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo per l'attuazione delle attività previste per tale fattispecie al successivo articolo 16.

ARTICOLO 15 Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:

- a) sostituire nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- b) subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto sociale;
- c) svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente o dal Tesoriere.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire i seguenti compiti:

- provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il

pagamento; _____

- presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

ARTICOLO 16 Dimissioni e decadenza

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, l'organo di amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o l'impedimento definitivo del Presidente comportano la
decadenza immediata dell'intero Consiglio Direttivo.

I compiti e le funzioni del Presidente, in tal caso, saranno svolti dal Vicepresidente, il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo uscente fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci da convocarsi

entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza per provvedere alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 Organo di controllo

L'organo di controllo, se previsto per legge o nominato per scelta dell'Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale. Resta in carica 4 anni e può essere rieletto.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..

TITOLO IV - PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 18 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio preventivo deve informare sugli impegni che si prevede che l'associazione sosterrà nell'esercizio successivo a quello appena chiuso e sulle risorse che si utilizzeranno per farvi fronte.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 19 Anno sociale

L'anno sociale inizia 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 20 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) da tutti gli introiti che possono provenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- c) da eventuali rendite patrimoniali;
- d) contributi pubblici e privati;
- e) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;

b) dai trofei vinti dall'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V - Dei lavoratori e volontari

Articolo 22 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021. ...
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire

		oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate
		e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ..
		Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di
		rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.
	6.	Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi
		i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo
		nemmeno dal beneficiario.
	7.	Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate
		esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
		viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate
		fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi
		non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la
		possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative
		vigenti in materia.
	8.	Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi
		forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
		rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o
		tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
	9.	È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità
		civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro
		operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di
		cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di
		concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
		TITOLO VI- Disposizioni finali
		Articolo 23 I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) atleti;.....
 - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;.....
 - c) giudici/arbitri;
 - d) dirigenti;.....
 - e) tecnici, istruttori ;.....
 - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;.....
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III –Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 24 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli

		scopi sociali.	
	2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare		
	la trasformazione dell'Associazione in		
	Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.		
	3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico		
	nazionale del terzo settore.		
	ARTICOLO 25 Scioglimento dell'Associazione		
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea		
	generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.		
	L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà		
	uno o più liquidatori e delibererà dell'eventuale residuo attivo del		
	patrimonio dell'Associazione.		
	Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra		
	associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione		
	imposta dalla legge.		
	ARTICOLO 26 Clausola compromissoria		
	Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione,		
	gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili		
	relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico		
	nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o		
	dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la		
	Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma		
	scritta dalla parte più diligente.		
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha		
	sede la Società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale,		

con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto
entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese
dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti. _____

ARTICOLO 27 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Firmato: _____

Avanzini Andrea

Vincenzo Spadola.....

E' copia conforme all'originale, conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme, composta di 18 fogli, che si rilascia alla parte.
Parma, 24 ottobre 2025